

Crocifisso nelle scuole pubbliche; qual è l'opinione del Consiglio di Stato?

Risposta del 22 giugno 2010 all'interpellanza presentata il 20 aprile 2010 da Jacques Ducry e Greta Gysin

DUCRY J. - Per gentile accondiscendenza della collega Gysin mi assumo l'onere di sviluppare la nostra interpellanza, preceduta da altre aventi il medesimo oggetto, presentate negli scorsi anni. La materia è delicata poiché concerne la coscienza di ogni individuo. Le Costituzioni cantonale e federale sono le garanti della libera manifestazione della coscienza di ogni essere umano, così come della libertà di religione oltre che di credo.

A livello politico il Cantone Ticino ha sempre affrontato questo tema con notevole difficoltà; eppure non dovrebbe essere così per un Cantone che possiede da quindici anni la propria università, dove vi sono studiosi, dove è garantita la libertà di scienza unitamente alla libertà di opinione e di stampa; proprio la libertà più intima, quella di coscienza e di credenza, dovrebbe assurgere a simbolo della civiltà di una società. Non si vuole impedire a nessuno di manifestare la propria credenza, a qualsiasi livello: le Costituzioni ne sono garanzia. Il problema si pone, come menziona l'art. 15 cpv. 4 della Costituzione federale, a livello pubblico; l'importante sentenza del Tribunale federale (TF)¹ nel caso del Comune di Cadro risalente al 1990 ha spiegato bene alle autorità politiche comunali e cantonali ticinesi quali sono i valori e quali devono essere le soluzioni per risolvere tale problema, che non è inventato da noi o sollevato per puro piacere poiché, come liberi pensatori, siamo profondamente rispettosi della libertà di pensiero di tutti, altrimenti non ci potremmo definire tali. Proprio perché vogliamo che tutti siano liberi pensatori in modo esteso, rispettando la Costituzione, vogliamo che si risolva finalmente tale problema in modo chiaro, come ha fatto il TF interpretando le norme costituzionali cantonali e federali.

Recentemente in un luogo pubblico di Cadro si è riproposto il problema dell'affissione del crocifisso. Un cittadino, usando i diritti previsti dalla Costituzione, ha interposto ricorso contro la decisione del Municipio; è un suo pieno diritto. Probabilmente riceverà ragione, come è stata data ragione a un altro cittadino del medesimo Comune vent'anni or sono. Tramite l'interpellanza chiediamo al Governo – lo dico per i colleghi che non sono in possesso del testo – in primo luogo se, vista la sentenza del TF del 26 settembre 1990, sia stata ordinata l'applicazione della stessa a tutti gli spazi pubblici comunali e cantonali (tengo a sottolineare il termine "spazi pubblici"); in secondo luogo, se ciò non fosse avvenuto chiediamo cosa intenda fare il Consiglio di Stato, in particolare se intende riparare questa ingiustizia facendo rispettare la sentenza del TF menzionata senza obbligare il singolo cittadino-utente a intervenire ogni volta che si trova in una situazione del genere, vale a dire di conflitto di coscienza.

Il Consiglio di Stato è composto di quattro Consiglieri credenti e d'uno non credente e sarà quest'ultimo a dare, a nome di tutto il Governo, la risposta, che possiamo già intuire, visto che l'Esecutivo è un organo collegiale in cui si manifestano le opinioni delle singole persone; essa però dovrebbe tenere conto della Costituzione e della sentenza del TF.

¹ V. Sentenza DTF [116 Ia 252](#).

GENDOTTI G., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT -

Prima di entrare nel merito di quanto chiedono gli interpellanti, vorrei premettere che a mente del Consiglio di Stato e anche del DECS i problemi rilevanti con cui attualmente è confrontato il Paese sono di altro tipo. Vorrei anche tranquillizzare il deputato Ducry che la presente presa di posizione del Consiglio di Stato è pienamente condivisa da chi ha preparato la risposta, vale a dire da me.

Lo dico nel totale rispetto delle diverse sensibilità, in questo caso dei credenti di fede cristiana, da una parte, e della legittimità delle diverse opinioni in merito a principi importanti, come quello della neutralità confessionale dello Stato e della scuola pubblica in particolare, dall'altra. Nel nostro Cantone i temi di natura religiosa, nella fattispecie la presenza dei crocifissi nelle scuole pubbliche, hanno sempre suscitato discussioni accese, da una parte e dall'altra. Per questa ragione credo che debba prevalere, anche in questo ambito così delicato, un sano pragmatismo e una buona dose di buon senso.

Vengo ora ai punti sollevati dagli interpellanti, che ringrazio perché mi danno la possibilità di esprimere con chiarezza la posizione giuridica del Consiglio di Stato in merito alla presenza dei crocifissi nelle scuole pubbliche cantonali e comunali.

Prima di rispondere, però, devo ricordare che è tutt'ora pendente presso il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato un ricorso contro la decisione del Municipio di Cadro di esporre il crocifisso in un corridoio delle proprie scuole comunali – la nota sentenza del TF (cui farò cenno più avanti) vent'anni or sono impose all'Esecutivo comunale di togliere il crocifisso dalle aule scolastiche – e che nel frattempo è stato rimosso in virtù dell'effetto sospensivo previsto dalla legge.

Visto che la controversia è ancora sub judice non entrerò nella fattispecie, limitando il mio intervento – come d'altra parte chiede l'interpellanza – a esporre la prassi giuridica adottata dal Governo per quanto riguarda la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, prassi che potrebbe cambiare a dipendenza dell'esito della procedura ricorsuale, che presumo proseguirà fino all'ultima istanza giudiziaria federale.

Il TF, con la sentenza del 26 settembre 1990, ha stabilito che l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole elementari viola la libertà di coscienza e di credenza e non adempie le esigenze di neutralità confessionale dello Stato e, in misura accresciuta, della scuola pubblica. Nella stessa direzione, lo scorso mese di novembre, si è espressa anche la Corte europea dei diritti dell'uomo che, su ricorso di una cittadina italiana, ha stabilito che la presenza del crocifisso nell'aula di una scuola rappresenta *«una violazione della libertà dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni e della libertà di religione degli alunni»*. Contro tale sentenza il Governo della Repubblica italiana ha interposto un ricorso, che è stato accolto nel senso che la questione sarà riesaminata dalla Grande Camera della medesima Corte europea.

Tornando alla Svizzera, occorre dire che le sentenze del TF, che vincolano per principio soltanto le parti, hanno logicamente un effetto indiretto. Se pubblicate, esse diventano infatti una vera e propria fonte del diritto a cui si ispirano autorità, avvocati e cittadini per determinarsi in casi analoghi: una sentenza del TF diviene giurisprudenza.

Vi sono però sentenze del TF che in alcuni casi non hanno in pratica effetti indiretti o che, addirittura, non producono effetto alcuno: non si può infatti obiettivamente pretendere che una decisione del TF possa trasformare immediatamente e ovunque una realtà giuridica, fatta anche di abitudini e di lunghe tradizioni, che hanno il loro peso e la loro importanza.

La sentenza del 26 settembre 1990 del TF ha suscitato, come è normale che sia su questioni di principio così delicate, vivaci polemiche e aspre critiche in un Paese che, pur essendo uno Stato laico, non può dimostrare una totale indifferenza o, addirittura, una vera e propria ostilità nei confronti della religione. Sostenere la tesi opposta significherebbe rimettere in

discussione l'attuale ordinamento dei rapporti fra Stato e Chiesa nella Confederazione e nei Cantoni. In Ticino (è bene sottolinearlo anche soltanto per inciso) i rapporti tra il Cantone e la Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata sono buoni e improntati al reciproco rispetto dei rispettivi mandati istituzionali. Risultano altresì generalmente buoni anche i rapporti con altre comunità religiose presenti in Ticino.

In questo contesto il DECS ha ritenuto fosse necessario proporre un corso di "Storia delle religioni", in sostituzione o in alternativa all'ora classica di religione e che, in via sperimentale nei prossimi tre anni scolastici, sarà organizzato nelle classi di terza e di quarta di alcune scuole medie del Cantone. Ritengo che questo corso, elaborato con l'accordo delle Chiese, costituisca una via per dare alle allieve e agli allievi della scuola dell'obbligo le necessarie conoscenze tanto sulle diverse credenze – possibilmente con approfondimenti sulla storia e sulla cultura da cui traggono origine – quanto sulle posizioni e sui riferimenti filosofici di chi non crede siccome agnostico o ateo.

Anche in questo caso il DECS si è attenuto al rispetto di principi ben chiari. La scuola pubblica ticinese non può infatti essere un luogo di diffusione della religione, ma deve rimanere una piattaforma per la diffusione del sapere, ivi compreso quello relativo all'aspetto storico e antropologico del fenomeno religioso, garantendo la salvaguardia dei principi di laicità e di neutralità dello Stato e della scuola pubblica.

In uno Stato laico come il nostro non vi sono indifferenza o addirittura ostilità di sorta nei confronti della religione e infatti, a conferma di ciò, basta pensare al Preambolo della Costituzione federale «*In nome di Dio Onnipotente, il Popolo svizzero e i Cantoni, Consci della loro responsabilità di fronte al creato [...]*», che, pur non avendo valore normativo, costituisce pur sempre un richiamo al fondamento cristiano del nostro Stato.

In questo contesto, che non può logicamente prescindere dalla realtà delle cose, il DECS e il Consiglio di Stato hanno optato fin dal 1990 per una soluzione pragmatica che tenga conto dell'effetto indiretto della sentenza del TF senza scalfire i fondamenti cristiani del nostro Stato e, soprattutto, senza creare problemi laddove non esistono.

Se una persona legittimata a farlo – docente, genitori di un allievo che non ha raggiunto la maggiore età religiosa o allievo che ha compiuto il sedicesimo anno di età – richiede la rimozione del crocifisso, l'autorità cantonale o comunale è tenuta, nel caso specifico, a dar subito seguito a tale richiesta. Tuttavia, l'obbligo di dar seguito a una richiesta specifica per un caso circostanziato non implica automaticamente l'obbligo di disporre d'ufficio l'allontanamento dei crocifissi da tutte le aule scolastiche. Se è vero infatti che è compito delle autorità di applicare le leggi, lo è altrettanto che se lo scopo della legge è quello di tutelare le libertà fondamentali tale fine può essere raggiunto anche se il relativo provvedimento è ordinato soltanto dov'è richiesto. Se invece il provvedimento non è richiesto, vale il principio generale del diritto – espresso con la locuzione latina "volenti non fit iniuria" (vale a dire: a chi acconsente non si fa ingiuria) – che nega l'esistenza dell'offesa quando una persona ha acconsentito a un'azione.

Il problema, inoltre, non sussiste nel caso delle nuove sedi scolastiche, vale a dire quelle costruite ex novo, visto che il crocifisso non viene più esposto.

Il DECS e il Consiglio di Stato non ravvisano pertanto un motivo imperativo per emanare una direttiva o una circolare che imponga a tutti gli istituti scolastici di rimuovere i crocifissi o che vieti la loro esposizione. Spetterà al singolo che dovesse sentirsi turbato o offeso dalla presenza del crocifisso richiederne la rimozione in ossequio alla sentenza del TF.

DUCRY J. - La risposta mi delude profondamente perché l'ultima volta che il Direttore del DECS ha risposto su un tema simile era stato molto più ferreo nelle proprie convinzioni e il

Governo probabilmente anche. Ma ognuno evolve come meglio crede. Desidero ricordare due cose: in primo luogo che le fonti del diritto sono quattro – la legge, la giurisprudenza, la dottrina e la consuetudine – e spero che il buon senso sia sempre applicato; in secondo luogo, ci sentiamo mortificati per il fatto che, pur sapendo che i problemi del Paese sono altri, sappiamo anche che vi sono cittadini che possono soffrire spiritualmente in determinate situazioni. I rumori e commenti di sottofondo suscitati da quanto sto dicendo sono la dimostrazione che si tocca nel segno quando si parla di determinati simboli. Il fatto che non ci sia indifferenza (come qualcuno invece vuole far credere) in merito a tale tema dimostra come la credenza di alcuni è profondamente debole e può essere turbata dalle considerazioni di una persona che si esprime liberamente, senza strumentalizzazioni elettorali e senza cercare facili consensi come qualcuno ha ricordato in aula a inizio pomeriggio. Tutto ciò mostra che il Paese non gira per il verso giusto. Se alcuni deputati reagiscono così a un'opzione costituzionale, che viene civilmente discussa dal Parlamento e dal Governo, vuol dire che vi è molta strada da fare, al di là dal fatto di essere credenti o meno. Mi scuso per questo sfogo, ma non sono stato io ad averlo cercato. A ogni modo ringrazio per la risposta: ne prendiamo atto e ognuno resta con i propri principi.

Insoddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.